

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

Contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) valido per l'annualità economica 2018.

A seguito della regolare convocazione da parte del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica (prot. com. n. 0005439 del 29 maggio 2019), in data 5 giugno 2019 presso la residenza municipale del Comune di Povegliano Veronese, si è tenuto l'incontro tra:

- la delegazione trattante di parte pubblica, composta dal Segretario Comunale dott. Francesco Corsaro, con funzioni di presidente, e le P.O. giusta deliberazione di Giunta comunale n. 19/2019
- la delegazione trattante di parte sindacale, composta da:
 - Bicego Giulietta e Bonizzato Paola – RSU;
 - Angelo Tirapelle rappresentante territoriale GISL;
 - Antonio de Pasquale rappresentante territoriale CIGL;
 - Simone Perale rappresentante territoriale UIL.

Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 24 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Autorizzazione sottoscrizione in via definitiva contratto collettivo integrativo decentrato anno 2018-2017-2016", le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale sottoscrivono il **contratto decentrato integrativo per l'annualità 2018.**

Articolo 1 - Ambito di applicazione e durata.

Il presente contratto decentrato integrativo si applica al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Povegliano Veronese, e disciplina le modalità di ripartizione delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'annualità 2018, anche a seguito del nuovo CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018.

Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente CCDI rimangono in vigore le norme dei CCDI sottoscritti in precedenza, purché rispettosi dei limiti posti dal legislatore nel D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, in base al quale *"le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale"*.

FPCGIL
ADP


   

Articolo 2 - Risorse decentrate.

Le risorse finanziarie decentrate, destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio, sono determinate annualmente dall'Amministrazione, ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, e sono costituite da una quota stabile, certa e continua, nonché da una quota eventuale e variabile.

La parte sindacale prende atto che l'Amministrazione Comunale:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 19 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha quantificato complessivamente le risorse decentrate per l'anno 2018 in euro 71.363,28 di cui Euro 71.244,46 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche per gli anni successivi), ed euro 118,82, quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità;
- con la medesima deliberazione la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica;

Le risorse finanziarie di cui sopra vengono ripartite e destinate nel rispetto della disciplina degli articoli 33 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22.01.2004 e della disciplina dell'articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1° aprile 1999, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 68 del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018, applicando i seguenti criteri:

- finanziare nelle risorse stabili l'indennità di comparto (€ 7.770,06);
- finanziare nelle risorse stabili le progressioni economiche orizzontali storiche (€ 42.762,06);
- distribuzione della parte disponibile del fondo secondo criteri di meritocrazia, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione del personale attualmente in vigore (€ 20.831,16);

Le risorse di parte stabile che a consuntivo risultassero non utilizzate, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del decreto legge 112/2008 come convertito nella legge 133/2008 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relative ad ogni evento morboso), saranno portate ad incremento dell'importo destinato a finanziare i compensi connessi alla performance individuale del personale.

Articolo 3 - Lavoro straordinario.

Alle risorse destinate alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario si fa fronte in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999, applicando la riduzione dettata dal 4° comma. I risparmi derivanti dalla riduzione del 3%, unitamente alle eventuali economie di spesa, sono destinate ad incrementare la disponibilità delle risorse di cui all'art.15 del citato CCNL.

PP CCIL





Articolo 4 - Utilizzo delle risorse decentrate.

Le risorse decentrate quantificate, per l'annualità 2018, vengono utilizzate come indicato nella seguente tabella:

Art. 33 CCNL 22.01.2004	Indennità di comparto	€ 7.770,06
Art. 17 c. 2 lett. b CCNL 1.4.1999	Incentivazione produttività e miglioramento servizi:	
Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999	- Produttività collettiva, compresa la quota relativa all'incremento dei servizi ex art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999	€ 20.831,16
Art. 37 CCNL 22.1.2004	- Progetti e particolari attività finanziate da leggi o regolamenti:	
Art. 15 c.1 lett. k CCNL 1.4.1999	- Attività maggiori accertamenti ICI - Applicazione del D.Lgs. n. 30/2007 - Applicazione del D.Lgs. n. 163/2006	
Art. 17 c. 2 lett. b CCNL 1.4.1999	Fondo per le progressioni economiche orizzontali di cui: - storiche:	€ 42.762,06
Artt. 34 e 35 CCNL 22.01.2004	anno 2018	
Art. 17 c. 2 lett. d CCNL 1.4.1999	Indennità di rischio	
Art. 17 c. 2 lett. f CCNL 1.4.1999 e Art. 36 c. 1 CCNL 22.01.2004	Esercizio di compiti con specifiche responsabilità	
	TOTALE	€ 71.363,28

Articolo 5 – Indennità di comparto.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto, secondo la disciplina di cui all'art. 33 del CCNL del 22.1.2004.

Articolo 6 – Risorse ex art. 15, comma 1, lett. k, del CCNL del 1.4.1999.

Viene preso atto che non vi sono risorse attribuite a questa voce.

Articolo 7 – Risorse ex art. 15, comma 5, del CCNL del 1.4.1999.

Viene preso atto che non vi sono risorse attribuite a questa voce.

FPC/IL
AST

CS
Gh
Serr
S

Articolo 8 - Produttività e miglioramento dei servizi.

Le risorse destinate all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi sono ripartite in base alla metodologia permanente di valutazione del personale dipendente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii..

La ripartizione delle relative risorse avviene in modo tale da consentire una remunerazione di tipo meritocratico, in maniera differenziata e proporzionata all'impegno ed ai risultati di ciascuno.

Le risorse da destinare alla produttività vengono ripartite in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito nella valutazione. L'Amministrazione Comunale si impegna a completare la procedura di valutazione del personale entro trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo.

Articolo 9 - Interpretazione autentica delle clausole controverse.

Qualora dovessero sorgere controversie sulla interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto, le parti si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta specifica formulata da uno dei sottoscrittori, al fine di definire consensualmente il relativo significato.

L' eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio la vigenza della clausola controversa.

Articolo 10 – Conferma di discipline precedenti.

Per quanto non previsto nel presente accordo ed in attesa della revisione complessiva degli istituti contrattuali, restano confermate, in quanto applicabili, le discipline dei contratti decentrati integrativi già stipulati.

Articolo 11 – Clausole programmatiche e disposizioni finali.

La presente ipotesi di accordo si intende efficace tra le parti solo quando si saranno espletate le procedure di cui all'art. 4 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 54 e 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.

Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2016-2018, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 21/05/2018, le parti convengono di proseguire parallelamente le trattative, per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.

RPC
S
S

MS

AS

Sen

S

Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengono nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Letto, approvato e sottoscritto.

Povegliano Veronese, il 5 giugno 2019

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Made Francesco *francesco made*
francesco
francesco
francesco

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

DIL FPC *Giuseppe* 05/06/2019
CGIL FP *Antonio di Paolo*
RSU *Paolo Zerbato*